



**COMUNE DI BERGEGGI**

**PROVINCIA DI SAVONA**



**Riserva Naturale  
Regionale**

## **DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

**Atto n. 34 del 15/12/2018**

**OGGETTO: RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE  
EX ART. 20, D.LGS. 19.08.2016, N. 175, COME MODIFICATO DAL D.LGS.  
16.06.2017, N. 100 - APPROVAZIONE**

L'anno duemiladiciotto addì quindici del mese di dicembre alle ore 10:00 a seguito di convocazione del Sindaco, nei locali della Biblioteca comunale si è riunito il Consiglio comunale con l'intervento dei signori:

<b>Cognome e Nome</b>	<b>Carica</b>	<b>Pr.</b>
<b>ARBOSCELLO Roberto</b>	Sindaco	Si
<b>BORGO Riccardo</b>	Consigliere	Si
<b>ANACLERIO Sauro</b>	Consigliere	Si
<b>BIANCHINI Alice</b>	Consigliere	No
<b>D'ANTONIO Carmine</b>	Consigliere	Si
<b>BORMIDA Adolfo</b>	Consigliere	Si
<b>FORMENTO Giuseppe</b>	Consigliere	Si
<b>PERRIA Mauro</b>	Consigliere	Si
<b>ROVERE Franco</b>	Consigliere	No
<b>SUSINI Sarah</b>	Consigliere	Si
<b>VIGLIOLA Vanessa</b>	Consigliere	Si

<b>ASSESSORI NON VOTANTI</b>	<b>Pr</b>
GAGGERO Luca	No
GALLETTI Carlo	Si

PARTECIPA IL SEGRETARIO COMUNALE Fulvio dott. GHIRARDO.

ASSUME LA PRESIDENZA ARBOSCELLO Roberto – SINDACO.

**OGGETTO:** RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE EX ART. 20, D.LGS. 19.08.2016, N. 175, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 16.06.2017, N. 100 - APPROVAZIONE

### IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATI:

- i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa di cui all'articolo 1 comma 1 della legge 7 agosto 1990 numero 241 e smi;
- l'articolo 42, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL) e smi che attribuisce all'organo consiliare, tra l'altro:
  - le decisioni in merito all'organizzazione dei pubblici servizi ed alla partecipazione a società di capitali (lettera e);
  - l'onere di esprimere indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza (lettera g);

RICHIAMATO il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, "*Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica*", modificato ed integrato dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100, e, in particolare, l'articolo 20, "*Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche*", il quale dispone che, entro il 31 dicembre di ogni anno, ciascuna amministrazione pubblica deve effettuare un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detiene partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti specificamente indicati nel medesimo articolo, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

VISTO che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

ATTESO che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:
  - a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
  - b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
  - c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
  - d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
  - e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016.
- ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "*in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato*";

RILEVATO che per effetto dell'art. 24 T.U.S.P., entro il 30 settembre 2017 il Comune doveva provvedere ad effettuare una ricognizione straordinaria di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che dovevano essere alienate;

RILEVATO che con propria deliberazione di Consiglio Comunale n. 29 del 29.09.2017 ha deliberato in merito e provveduto alle comunicazioni previste per legge;

CONSIDERATO che l'art. 20 comma 1 del T.U.S.P. prevede che, fatta salva la revisione straordinaria, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

DATO ATTO che il medesimo articolo prevede che i provvedimenti di cui sopra siano adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e siano trasmessi con le modalità di cui all'articolo 17 del D.L. n. 90/2014 n. 114 e rese disponibili alla struttura di cui all'articolo 15, e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4;

TENUTO CONTO che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- 1) non abbiano ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, co. 2, del Testo Unico;
- 2) non siano riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, comma 2, T.U.S.P., sopra richiamato;
- 3) previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:
  - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle due precedenti categorie;
  - b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
  - c) partecipazioni in società che svolgano attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
  - d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro (*vedi art. 26, comma 12-quinquies TUSP*);
  - e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, co. 7, D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;
  - f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
  - g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

CONSIDERATO, altresì, che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

TENUTO CONTO che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni:

- ✓ in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'art. 16 del T.U.S.P.;

- ✓ in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

CONSIDERATO che le società *in house providing*, sulle quali sia esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art.16, D.Lgs. n. 175/2016, che rispettino i vincoli in tema di partecipazioni di capitali privati (co. 1) e soddisfino il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (co. 3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art. 4, co. 1, D.Lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale delle società;


VISTE le linee guida predisposte dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, condivise con la Corte dei conti e la Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo presso il Dipartimento del Tesoro, relative alla redazione del provvedimento di razionalizzazione periodica delle partecipazioni, da adottare ai sensi dell'art. 20 del TUSP;

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione e alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

CONSIDERATO che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15, TUSP.

DATO ATTO che il Comune di Bergeggi risulta ad oggi titolare delle seguenti partecipazioni societarie:



VISTO l'esito della ricognizione effettuata come risultante dalla relazione tecnica allegata sotto la lett. A) alla presente deliberazione, per farne parte integrante e sostanziale;

PRESO ATTO che, sulla base delle partecipazioni in portafoglio, applicando i criteri dettati dal decreto legislativo 175/2016, l'ufficio Ragioneria ha predisposto il Piano di razionalizzazione 2018 allegato alla presente (Allegato B);

RITENUTO, in attuazione dell'art. 20 del TU, di approvare il suddetto documento;

VISTI i pareri rilasciati ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del Decreto Legislativo n. 267/2000, in merito alla regolarità tecnica e contabile, allegati al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

con voti unanimi favorevoli espressi in forma palese, il consiglio comunale;

### **DELIBERA**

1. di prendere atto della Relazione sull'attuazione del Piano di razionalizzazione delle partecipazioni societarie del Comune di Bergeggi, allegata quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione sotto la lettera "A";
2. di approvare il Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie del Comune di Bergeggi, aggiornamento del Piano di revisione straordinaria delle partecipazioni societarie adottato con deliberazioni del Consiglio Comunale n 29 del 29.09.2017, quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, allegato sotto la lettera "B";
3. di trasmettere il presente atto al Revisore del Conto, alle Società partecipate, alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti, nonché alla struttura del Ministero dell'Economia e delle Finanze, prevista dall'articolo 15 del decreto legislativo n. 175/2016, individuato nella Direzione VIII del Dipartimento del Tesoro dal decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 16 maggio 2017;
4. di comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, *"Ricognizione degli enti pubblici e unificazione delle banche dati delle società partecipate"*, con le modalità previste dal decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 25 gennaio 2015;
5. di pubblicare il presente atto nel sito internet istituzionale dell'Ente;

Dopo di che il Consiglio comunale con voti unanimi favorevoli, espressi nelle forme di legge,

### **DICHIARA**

il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del Decreto Legislativo 18/08/2002 n. 267.



**COMUNE DI BERGEGGI**  
**Provincia di Savona**

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE  
Firmato digitalmente  
Dott. ARBOSCELLO Roberto

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Firmato digitalmente  
Fulvio dott. GHIRARDO

*COMUNE DI BERGEGGI*

*PROVINCIA DI SAVONA*

**Ricognizione periodica  
delle partecipazioni pubbliche**  
(articolo 20, comma 1 e seguenti, D.Lgs. 175/2016 e s.m.i. -  
T.U.S.P.)

**Relazione tecnica**

**Anno 2018**

## **Indice generale**

1. INTRODUZIONE .....
2. RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE..... ..
3. PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE.....
4. CONCLUSIONI.....



## 1. INTRODUZIONE

La legge di stabilità per il 2015 (Legge 190/2014) ha imposto agli enti locali l'avvio di un *"processo di razionalizzazione"* delle società a partecipazione pubblica allo scopo di assicurare il *"coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato"*.

In data 23 settembre 2016 è entrato in vigore il nuovo Testo Unico delle Società partecipate (D.Lgs. 175 del 19.08.2016) attraverso il quale il Governo ha dato attuazione alla delega prevista nella legge 7 agosto 2015 n. 124, sulla disciplina delle partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche, al fine di assicurare la chiarezza delle regole, la semplificazione normativa e la tutela e la promozione del fondamentale principio della concorrenza.

Le disposizioni di detto decreto hanno ad oggetto la costituzione di società da parte di amministrazioni pubbliche, nonché l'acquisto, il mantenimento e la gestione di partecipazioni da parte di tali amministrazioni, in società a totale o parziale partecipazione pubblica, diretta o indiretta.

In particolare, il decreto risponde alle esigenze individuate dal Parlamento ai fini del riordino della disciplina delle partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche, attraverso i seguenti principali interventi:

- l'ambito di applicazione della disciplina, con riferimento sia all'ipotesi di costituzione della società che all'acquisto di partecipazioni in altre società a totale o parziale partecipazione pubblica, diretta o indiretta (artt. 1,2,23 e 26);
- l'individuazione dei tipi di società e le condizioni e i limiti in cui è ammessa la partecipazione pubblica (artt. 3 e 4);
- il rafforzamento degli oneri motivazionali e degli obblighi di dismissione delle partecipazioni non ammesse (artt. 5, 20 e 24);
- la razionalizzazione delle disposizioni in materia di costituzione di società a partecipazione pubblica ed acquisto di partecipazioni (artt. 7 e 8), nonché di organizzazione e gestione delle partecipazioni (artt. 6, 9, 10 e 11);
- l'introduzione di requisiti specifici per i componenti degli organi amministrativi e la definizione delle relative responsabilità (art. 11 e 12);
- definizione di specifiche disposizioni in materia di monitoraggio, controllo e controversie (artt. 13 e 15);
- l'introduzione di disposizioni specifiche in materia di crisi d'impresa e l'assoggettamento delle società a partecipazione pubblica alle disposizioni sul fallimento, sul concordato preventivo e/o amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi (art. 14);
- il riordino della disciplina degli affidamenti diretti di contratti pubblici per le società *"in house"* (art. 16);
- l'introduzione di disposizioni specifiche in materia di società a partecipazione mista pubblico-privata (art. 17);

- l'introduzione di disposizioni specifiche in materia di quotazione delle società a controllo pubblico in mercati regolamentati (art. 18);
- la razionalizzazione delle disposizioni vigenti in materia di gestione del personale (artt. 19 e 25);
- l'assoggettamento delle società partecipate agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni di cui al D.Lgs. 33/2013 (art. 22);
- la razionalizzazione delle disposizioni finanziarie vigenti in materia di società partecipate dalle pubbliche amministrazioni locali (art. 21);
- l'attuazione di una ricognizione periodica delle società partecipate e l'eventuale adozione di piani di razionalizzazione (art. 20);
- la revisione straordinaria delle partecipazioni detenute dalle amministrazioni pubbliche, in sede di entrata in vigore del testo unico (art. 24);
- le disposizioni di coordinamento la legislazione vigente (art. 27 e 28).

In base all'articolo 24, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, ciascuna amministrazione pubblica, entro il 30 settembre 2017, era chiamata a effettuare, con provvedimento motivato, la ricognizione straordinaria delle partecipazioni possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle da alienare o da assoggettare alle misure di razionalizzazione di cui all'articolo 20 del TUSP.

L'esito della ricognizione, anche in caso negativo, doveva essere comunicato al MEF, entro il 31 ottobre 2017 (scadenza poi differita al 10 novembre 2017), esclusivamente secondo le modalità di cui all'articolo 17 del Decreto-Legge 24 giugno 2014, n. 90.

Una volta operata tale ricognizione straordinaria, le pubbliche amministrazioni hanno l'obbligo, ai sensi dell'art. 20 del TUSP, di procedere annualmente alla revisione periodica delle partecipazioni detenute predisponendo, ove ne ricorrano i presupposti, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione.

A tale obbligo sono tenute le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i loro consorzi o associazioni per qualsiasi fine istituiti, gli enti pubblici economici e le autorità di sistema portuale (art. 2, comma 1, lettera a), del TUSP).

Con deliberazione del Consiglio comunale n. 29 del 29/09/2017 il Comune di Bergeggi ha provveduto ad effettuare la ricognizione straordinaria delle partecipazioni possedute alla predetta data, analizzando la rispondenza delle società partecipate ai requisiti richiesti per il loro mantenimento da parte di una amministrazione pubblica, cioè alle categorie di cui all'art. 4 T.U.S.P., il soddisfacimento dei requisiti di cui all'art. 5 (commi 1 e 2), il ricadere in una delle ipotesi di cui all'art. 20 comma 2 T.U.S.P..

Ne era scaturito un piano di razionalizzazione che viene confermato con la presente ricognizione ad eccezione della partecipazione nella società TPL srl che l'Amministrazione ha deciso di mantenere e non di razionalizzare per le motivazioni che si andranno a specificare nelle pagine seguenti:

## MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE SOCIETA' PARTECIPATE DIRETTAMENTE

Progressivo	Cod.fiscale	Denominaz.	Anno di costituz.	% Quota di partecipazione	Attività svolta	Partecipazione di controllo	Società in house	Quotata (ai sensi del d.lgs n.175/2016)	Holdin g pura
Dir_1	92040230093	Consorzio Depurazione e del Savonese s.p.a.	2009	0,76	Servizio di smaltimento e depurazione delle acque di scarico	NO	SI	NO	NO
Dir_2	01029220098	S.A.T. s.p.a.	1992	4,44	Raccolta rifiuti, igiene urbana e gestione parcheggi	NO	SI	NO	NO
Dir_3	01556040093	T.P.L. Linea s.r.l.	2009	0,007	Servizio di trasporto pubblico locale	NO	NO	NO	NO

## INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE SOCIETA' PARTECIPATE INDIRETTAMENTE

Progressivo	Cod.fiscale	Denominaz.	Anno di costituz.	% Quota di partecipazione	Attività svolta	Partecipazione di controllo	Società in house	Quotata (ai sensi del d.lgs n.175/2016)	Holdin g pura
Indir_1	1198000091	ECOLOGICA s.r.l.	1998	1,95	Gestione impianti di selezione delle frazioni dei rifiuti	NO	NO	NO	NO
Indir_2	01221670092	STAR srl	1999	0,646	Nessuna: è in liquidazione	NO	NO	NO	NO

## AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE SOCIETA' PARTECIPATE DIRETTAMENTE

Progressivo	Cod.fiscale	Denominaz	Anno di costituz.	% Quota di partecipazione	Attività svolta	Partecipazione di controllo	Società in house	Quotata (ai sensi del d.lgs n.175/2016)	Holdin g pura	Esito della rilevazione
Dir_4	02264880994	I.R.E. s.p.a.	2014	0,048	Infrastrutture, energia ed edilizia residenziale pubblica	NO	NO	NO	NO	Da dismettere

## **2. RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE**

L'art. 20 del T.U.S.P. "*Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche*" al comma 1 prevede che le amministrazioni pubbliche effettuino annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al successivo comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. Sempre ai sensi del comma 2, il Piano è corredato da un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione.

Ai sensi dell'art. 20 del T.U.S.P. "*Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche*", al comma 3 si prevede che i provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno, e trasmessi con le modalità definite al comma 3 medesimo. Infine il successivo comma 4 del succitato articolo prevede che in caso di adozione del piano di razionalizzazione le pubbliche amministrazioni approvino una relazione sull'attuazione del piano che evidenzi i risultati conseguiti, entro il 31 dicembre dell'anno successivo.

Il provvedimento di cui sopra, adeguatamente motivato, deve essere adottato dall'organo dell'ente che, nel rispetto delle regole della propria organizzazione, può impegnare e manifestare all'esterno la volontà dell'ente medesimo al fine di far ricadere su quest'ultimo gli effetti dell'attività compiuta. Per gli enti locali è da intendersi che il provvedimento deve essere approvato con delibera consiliare.

Come delineato all'articolo 1, comma 1, del TUSP, le disposizioni dello stesso TUSP si applicano avendo riguardo alle partecipazioni detenute dalle amministrazioni in società a totale o parziale partecipazione pubblica, sia diretta che indiretta (c.d. perimetro oggettivo).

Ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. f), dello stesso TUSP, per "partecipazione" si deve intendere "la titolarità di rapporti comportanti la qualità di socio in società o la titolarità di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi".

Una società si considera:

- partecipata direttamente, quando l'amministrazione è titolare di rapporti comportanti la qualità di socio o di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi nella società;
- partecipata indirettamente, quando la partecipazione è detenuta dall'amministrazione per il tramite di società o altri organismi soggetti al controllo da parte di una singola amministrazione o di più pubbliche amministrazioni congiuntamente.

Pertanto, rientrano fra le "partecipazioni indirette" soggette alle disposizioni del TUSP sia le partecipazioni detenute da una pubblica amministrazione tramite una società o un organismo controllati dalla medesima (controllo solitario), sia le partecipazioni detenute in una società o in un organismo controllati congiuntamente da più Pubbliche Amministrazioni (controllo congiunto).

Con riferimento a quest'ultimo caso, in considerazione del fatto che la "tramite" è controllata da più enti, ai fini dell'analisi della partecipazione e dell'eventuale individuazione delle misure di razionalizzazione da adottare ai sensi dell'art. 20 del TUSP, le Amministrazioni che controllano la società "tramite" sono invitate a utilizzare opportune modalità di coordinamento (tra queste, ad

esempio, la conferenza di servizi) per determinare una linea di indirizzo univoca sulle misure di razionalizzazione da adottare, da rendere nota agli organi societari

La nozione di organismo "tramite" non comprende gli enti che rientrano nell'ambito soggettivo di applicazione del TUSP ai sensi del menzionato articolo 2, comma 1, lett. a), come i consorzi di cui all'art. 31 del TUEL e le aziende speciali di cui all'art. 114 del TUEL che dovranno procedere ad adottare un autonomo provvedimento di razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche detenute.

L'art. 20, comma 2, lett. d), del TUSP, stabilisce inoltre che le amministrazioni pubbliche devono adottare misure di razionalizzazione per le partecipazioni detenute in società che, nel triennio precedente, hanno conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro. Ai sensi dell'art. 26, comma 12-quinquies, del TUSP, detta soglia è ridotta a cinquecentomila euro fino all'adozione dei piani di razionalizzazione riferiti al 31 dicembre 2019.

Nell'applicazione di tale norma si deve fare riferimento al bilancio individuale di ciascuna società partecipata con specifico riferimento all'area ordinaria della gestione aziendale, al fine di individuare la misura della "dimensione economica" dell'impresa

Per l'analisi effettuata, sulla base delle indicazioni contenute nelle Linee guida predisposte dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, condivise con la Corte dei conti e la Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo presso il Dipartimento del Tesoro, si rimanda **all'allegato "B"** - Ricognizione delle partecipazioni societarie possedute direttamente o indirettamente ai sensi dell'art. 20 del D. Lgs. n. 175/2016 - che forma parte integrante e sostanziale alla presente relazione.

### **3. PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE**

La ricognizione effettuata ribadisce il piano di razionalizzazione come indicato al punto 1 .

### **4. CONCLUSIONI**

Per quanto riguarda le partecipazioni societarie possedute, delle quali il mantenimento è confermato, si evidenzia quanto segue:

#### **CONSORZIO DEPURAZIONE DEL SAVONESE S.P.A.**

La partecipazione in oggetto risulta funzionale all'erogazione di servizi strettamente necessari al perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente.

Il Comune di Bergeggi, congiuntamente agli altri Enti locali del bacino individuato quale riferimento territoriale dell'affidamento (ambito territoriale ottimale centro ovest 1 ), detiene una partecipazione minoritaria nella società interamente pubblica individuata dall'Ente di Governo dell'Ambito un servizio di interesse generale essenziale per la collettività di riferimento.

Ai fini del presente piano trattasi di società che produce servizi di interesse generale ( art. 4 c. 2. Lettera a) strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente (art. 4 comma1): in particolare si fa riferimento al servizio idrico, disciplinato in Liguria, in declinazione dei principi di cui al citato D.Lgs. n. 152 del 2006 e s.m.i., dalla legge regionale n. 1 del 24 febbraio 2014, modificata ed integrata dalla legge regionale n. 17 del 2015.

In relazione ai servizi di interesse generale affidati ed in forza dell'attuale regime come sopra delineato si ritiene la partecipazione essenziale al perseguimento delle finalità istituzionali del Comune ai sensi dell'art. 4.c1 d.lgs. n. 175 /2016 .

#### **SAT S.P.A.**

La partecipazione in oggetto risulta funzionale all'erogazione di servizi strettamente necessari al perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente.

Ai fini del presente piano trattasi di società che produce servizi di interesse generale ( art. 4 c. 2. Lettera a) strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente (art. 4 comma1): in particolare svolge il servizio di raccolta, trasporto e conferimento in discarica dei rifiuti facente parte del ciclo integrato dei rifiuti ed il servizio di gestione delle attività riguardanti l'applicazione e la riscossione della tassa sui rifiuti (TARI) (qualificato unanimemente dalla giurisprudenza come servizio di interesse generale) .

Il servizio principale svolto, relativo al ciclo rifiuti, disciplinato in Liguria, in declinazione dei principi di cui al citato D.Lgs. n. 152 del 2006 e s.m.i., dalla legge regionale n. 1 del 24 febbraio 2014, modificata ed integrata dalla legge regionale n. 12 del 2015 (v. in particolare artt. 19 e 45) nonché dalla legge regionale n. 20 del 2015. In estrema sintesi, la citata legge regionale n. 1 del 2014 nella versione attualmente vigente prevede:

- ai fini dell'organizzazione dei servizi di gestione integrata dei rifiuti urbani la presenza di un ambito unico regionale, corrispondente all'intero territorio ligure articolato

- in quattro aree, coincidenti con il territorio della Città metropolitana e delle tre Province liguri;
- che in detto ambito la Regione assuma il ruolo di Autorità d'ambito per il governo del ciclo dei rifiuti ed operi attraverso un Comitato d'ambito;
  - che la Città metropolitana e le Province organizzino i servizi relativi alla raccolta ed al trasporto dei rifiuti, alla raccolta differenziata e all'utilizzo delle infrastrutture al servizio della raccolta differenziata, definendo singoli bacini di affidamento, sulla base di specifici Piani d'area approvati dalle Province ( o dalla Città Metropolitana, ove esistente).
  - Il seguente regime transitorio dettato dell' art. 24 "2. *Nelle more della approvazione del Piano metropolitano e dei piani d'area di cui all'articolo 16 della l.r. 1/2014 e del Piano d'ambito di cui all'articolo 15 della l.r. 1/2014 .....Ove la Provincia o la Città metropolitana abbiano definito, con proprio provvedimento anche a titolo di stralcio del Piano d'area o Piano metropolitano, il disegno complessivo della ripartizione territoriale dei servizi di gestione rifiuti da perseguire all'interno del territorio, con l'individuazione dei bacini di affidamento, i comuni possono provvedere, in conformità agli indirizzi definiti da Provincia o Città metropolitana, ad un affidamento del servizio di gestione integrata rifiuti per un periodo non esteso oltre il 31 dicembre 2020. e che In ogni caso i nuovi affidamenti devono prevedere idonee clausole per la successiva transizione ad una gestione unitaria per l'area di appartenenza.*

L'assetto del regime transitorio delineato dai provvedimenti adottati dalla Provincia di Savona (deliberazione n. 3 del 24 giugno 2015 adottata dall'Assemblea dei Sindaci della Provincia di Savona e il decreto del Presidente della Provincia n. 101 del 2015) consente di affermare la piena legittimazione comunale all'affidamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani e di gestione delle attività riguardanti l'applicazione e la riscossione della tassa sui rifiuti (TARI) se attuato nel rispetto degli indirizzi provinciali vincolanti quali:

- durata massima del periodo transitorio per la (e fino alla) messa a regime del nuovo sistema di regolazione del settore;
- definizione del territorio dell'intera Provincia di Savona quale Area omogenea, conformemente alla previsione di legge, e della Provincia quale Ente di governo della stessa;
- individuazione al suo interno di Bacini di affidamento ex art. 14 L.R. 1/2014 come modificata dalla legge n. 12/2015, caratterizzati da un numero di abitanti non inferiore a 30.000 e da omogeneità territoriale;
- adozione, alla scadenza dei contratti di gestione dei servizi, di atti di affidamento da parte dei Comuni "obbligatoriamente aggregati in bacini di affidamento secondo le modalità e le forme associative previste dalla normativa regionale e/o nazionale ... ovvero individuando un comune capofila" coerenti con la normativa comunitaria e nazionale, con scadenza non oltre il 31.12.2020 e nel rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di raccolta differenziata, definendo un cronoprogramma delle azioni da intraprendere per attivare entro il 2015 quanto previsto dal Piano Regionale per la Gestione dei Rifiuti approvato con D.C.R. n. 14 del 25 marzo 2015;
- possibilità per i Comuni i quali, alla scadenza dei propri contratti di gestione del servizio, si trovino nelle condizioni giuridiche di poter procedere alla proroga dei contratti in essere, di darvi corso;
- possibilità per i Comuni che, con contratto in scadenza o scaduto, dimostrino di non poter procedere ad aggregazione, di procedere in autonomia ad un nuovo affidamento di durata non superiore al 31 dicembre 2020, in conformità ai modelli di scelta dell'affidatario consentiti dalla disciplina comunitaria e nazionale a tutela della concorrenza e nel rispetto

dei correlati obiettivi di recupero e di raccolta differenziata individuati nel decreto del presidente della Provincia di Savona n. 101/2015.

In relazione ai servizi di interesse generale affidati ed in forza dell'attuale regime transitorio come sopra delineato si ritiene la partecipazione essenziale al perseguimento delle finalità istituzionali del Comune ai sensi dell'art. 4.c1 d.lgs. n. 175 /2016 .

### **T.P.L. S.R.L.**

La società svolge il servizio di trasporto pubblico locale che si configura quale servizio di interesse generale di rete ex art . 4 c. 1 lett. a) d.lgs. 175/2016.

Il servizio è attualmente gestito attraverso l'Ambito Provinciale come definito dalla legge regionale n. 33/2013 "Riforma del sistema di Trasporto pubblico regionale e locale" , modificata dalla legge regionale n. 19/2016 che, all'art. 9 , ha previsto il superamento del bacino unico corrispondente all'intero bacino territoriale regionale e la definizione di quattro Ambiti Territoriali Ottimali Omogenei per l'esercizio dei servizi di trasporto terrestre e marittimo, coincidenti con il territorio della Città Metropolitana di Genova e degli altri Enti di Area Vasta di Imperia, La Spezia e Savona il cui governo è assicurato dai medesimi enti; all'art. 7 si prevede che gli enti di Area vasta, quali enti di governo degli ATO, esercitino le seguenti funzioni:

- Approvazione dei piani di bacino
- Stipula degli accordi di programma per assicurare la necessaria pianificazione e integrazione del servizio di trasporto nei territori di rispettiva competenza e per reperire le risorse occorrenti per la copertura dei servizi aggiuntivi
- Espletamento procedure per l'affidamento dei servizi di trasporto previste dalla normativa comunitaria e statale e gestione del contratto di servizio stipulato

Lo schema di Accordo di Programma, redatto ai sensi dell'articolo 34 del decreto legislativo n. 267/2000, da stipularsi con le modalità previste dall'articolo 15 della legge n. 241/1990, fra la Regione Liguria, la Provincia di Savona e i Comuni dell'Ambito territoriale Ottimale di Savona, per la determinazione dei livelli di quantità e standard di qualità dei servizi di trasporto pubblico locale, per gli anni 2018-2027, è stato approvato dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 1144 del 21 dicembre 2017. Il contratto attualmente in essere prosegue ex lege con la Provincia fino alla indizione di una nuova gara.

### **RILEVATO**

in particolare, per quanto attiene alla partecipazione in TPL Linea S.r.l. :

- che la Società opera in qualità di soggetto affidatario del servizio di trasporto pubblico locale per l'intero territorio della Provincia di Savona. L'attuale contratto di servizio è stato stipulato a seguito di gara ad evidenza pubblica nel 2003, confermato ed integrato dal successivo contratto suppletivo nel 2012, proseguito e ancora in corso, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge regionale 5 agosto 2014, n. 18. Tale disposizione, nel testo sostituito, da ultimo, dall'articolo 7 della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 29, prevede che *"Al fine di non interrompere il servizio di trasporto pubblico locale fino alla conclusione delle procedure avviate entro il 31 dicembre 2017 per l'affidamento del medesimo servizio, i soggetti esercenti continuano ad assicurare l'integrale e regolare prosecuzione delle attività e, in particolare, il rispetto degli obblighi e degli standard minimi del servizio*



- pubblico locale, alle condizioni previste negli stessi contratti in scadenza o in eventuali successivi atti che regolino il rapporto contrattuale”;*
- che in data 27.11.2018 è stato fornito dalla Provincia di Savona ad un altro Comune che ne ha fatto richiesta un indirizzo favorevole al mantenimento della partecipazione in T.P.L. linea s.r.l. con particolare riferimento alla rilevanza del controllo sul servizio di trasporto pubblico locale, indirizzo già ribadito nella deliberazione del Consiglio Provinciale n.48 del 25.09.2018;
  - che il Trasporto pubblico locale assume un importante rilievo pubblico quale servizio alla collettività sul territorio comunale al fine di garantire il mantenimento del collegamento del centro con le frazioni nonché altri servizi accessori quali lo scuolabus, i collegamenti con le frazioni o con il cimitero in occasioni di eventi / ricorrenze/ manifestazioni organizzati dall’Ente, servizi aggiuntivi organizzati a livello comprensoriale ( es. progetto bus navetta );
  - che pertanto si possa, in adesione all’indirizzo provinciale, riconsiderare la propria precedente decisione e disporre con il presente atto il mantenimento della partecipazione nella T.P.L. Linea s.r.l. a condizione che essa non comporti impegni di spesa né obblighi finanziari a carico del bilancio comunale confermando la necessità che la società continui a porre in essere ogni possibile azione per il contenimento dei costi, relazionando periodicamente agli enti soci.

### **I.R.E. s.p.a.**

Società mista di cui il Comune detiene lo 0,048% del capitale sociale, mentre le restanti quote sono di proprietà di FI.L.S.E. s.p.a., di diversi altri Enti territoriali ed Enti pubblici, quali Comuni, Provincie, A.R.T.E., Camere di Commercio, Università di Genova.

Nasce nel 2014, in attuazione della Legge Regionale n.6/2011 “Riorganizzazione delle partecipazioni societarie in materia di infrastrutture, energia ed edilizia residenziale pubblica”, dalla fusione di tre società tecniche regionali: l'*Agenzia Regionale per l'Energia s.p.a.*, con competenze nel settore della pianificazione e certificazione energetica e dei progetti europei, l'*Agenzia Regionale per il Recupero Edilizio s.p.a.*, operante nei settori della riqualificazione edilizia e urbana, dell'edilizia residenziale sociale e della valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico, ed *Infrastrutture Liguria s.r.l.*, con competenze nel settore delle infrastrutture, dell'edilizia sanitaria e della riqualificazione ambientale.

Il Consiglio Comunale di Bergeggi ha deliberato di cedere l'intera partecipazione detenuta in I.R.E. Spa, pari allo 0,048% del capitale sociale, e costituita da n. 178 azioni da nominali euro 1,00 cadauna ad un prezzo complessivo di euro 488,27, definito sulla base del valore del patrimonio netto al 31/12/2017. In data 08/11/2018 è stata effettuata comunicazione all'Organo Amministrativo (I.R.E. spa) dell'offerta di vendita in vendita ai sensi e per gli effetti dell'art. 9 dello Statuto di I.R.E. Spa, per verificare l'eventuale esercizio del diritto di prelazione spettante ai Soci sulle azioni oggetto di cessione. Entro 30 giorni gli altri soci potranno esercitare il diritto di prelazione per il tramite dell'Organo Amministrativo . Decorso il suddetto termine senza che siano pervenute richieste di prelazione il Comune di Bergeggi sarà libero di vendere al prezzo da lui indicato.

## **SOCIETA' PARTECIPATE INDIRETTAMENTE (PER IL TRAMITE DI SAT S.P.A.)**

- ECOLOGIC@ S.R.L.( 1,95% )

si ritiene di mantenere l'indirizzo alla società "tramite" SAT S.P.A. mirante alla razionalizzazione della partecipazione attraverso la MESSA IN LIQUIDAZIONE .

- E' stato richiesto dal Collegio Sindacale la convocazione di un'assemblea straordinaria per la messa in liquidazione della società: detta assemblea dovrebbe essere convocata entro la fine del 2018.

- S.T.A.R. S.R.L. (0,646%) in liquidazione;

si ritiene di mantenere l'indirizzo alla società "tramite" SAT S.P.A mirante alla razionalizzazione della partecipazione attraverso la CONCLUSIONE DELLA LIQUIDAZIONE




## ***Patrimonio della PA***

**Dati relativi all'anno 2017**

## Formato del provvedimento di razionalizzazione periodica

### 1. Introduzione



## 2. Ricognizione delle partecipazioni societarie possedute direttamente o indirettamente

### Partecipazioni dirette

Società	Codice fiscale	Anno costituzione	% Quota	Attività svolta	Partecipazione di controllo	Società in house	Quotata ai sensi del D.lgs 175/2016	Holding pura
S.A.T S.p.A.	01029220098	1992	4,44	Raccolta rifiuti igiene urbana gestione parcheggi	NO	SI	NO	NO
I.R.E. s.p.a.	02264880994	2014	0,048	Infrastrutture , energia ed edilizia residenziale pubblica	NO	NO	NO	NO
CONSORZIO PER LA DEPURAZIONE DELLE ACQUE DEL SAVONESE	92040230093	1996	5,81	Depurazione acque reflue	NO	SI	NO	NO
T.P.L. LINEA s.r.l.	01556040093	2009	1,304	Trasporto pubblico locale	NO	NO	NO	NO

**Partecipazioni indirette detenute attraverso: S.A.T. s.p.a**

Società	Codice fiscale	Anno costituzione	Denominazione società tramite	% quota partecipazione società tramite	% quota partecipazione indiretta amministrazione	Attività svolta	Partecipazione di controllo	Società in house
ECOLOGIC@ s.r.l.	0119800091	1998	S.A.T. S.p.A.	4,44%	1,95%	Gestione impianto di selezione delle frazioni di rifiuti	NO	NO
STAR s.r.l.	01221670092	1999	S.A.T. S.p.A.	4,44%	0,646%	Nessuna in liquidazione	NO	NO

### 3. Informazioni di dettaglio sulle singole partecipazioni

1 S.A.T. S.p.A.– 01029220098

#### Scheda di dettaglio

#### DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	
Codice Fiscale	01029220098
Denominazione	S.A.T. S.p.A.
Anno di costituzione della società	1992
Forma giuridica	Società per azioni
Altra forma giuridica	NO
Stato della società	La società è attiva
Società con azioni quotate in mercati regolamentati <sup>(2)</sup>	NO
Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati (ex TUSP) <sup>(2)</sup>	NO

**SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA**

NOME DEL CAMPO	
<b>Stato</b>	Italia
<b>Provincia</b>	SAVONA
<b>Comune</b>	VADO LIGURE
<b>CAP *</b>	17047
<b>Indirizzo</b>	VIA SARDEGNA
<b>Telefono</b>	019886664
<b>FAX</b>	019886665
<b>Email</b>	sat.servizi@legalmail.it



## SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

La lista dei codici Ateco è disponibile al link <http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007>

NOME DEL CAMPO	
<b>Attività 1</b>	E.38.11
<b>Peso indicativo dell'attività %</b>	50%
<b>Attività 2 *</b>	E.38.21.09
<b>Peso indicativo dell'attività % *</b>	25%
<b>Attività 3 *</b>	EG.45.20.1
<b>Peso indicativo dell'attività % *</b>	15%
<b>Attività 4 *</b>	G.45.20.02
<b>Peso indicativo dell'attività % *</b>	10%

## ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	
<b>Società in house</b>	si
<b>Previsione nello statuto di limiti sul fatturato <sup>(3)</sup></b>	si
<b>Deliberazione di quotazione di azioni in mercati regolamentati nei termini e con le modalità di cui all'art. 26, c. 4</b>	no
<b>Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016</b>	no
<b>Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A)</b>	no
<b>Riferimento normativo società di diritto singolare <sup>(3)</sup></b>	no
<b>La partecipata svolge attività economiche protette da diritti speciali o esclusivi insieme con altre attività svolte in regime di mercato</b>	no
<b>Riferimento normativo società con diritti speciali o esclusivi insieme con altre attività svolte in regime di mercato <sup>(3)</sup></b>	no
<b>Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)</b>	no
<b>Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con provvedimento del Presidente della Regione o delle Prov. Autonome (art. 4, c. 9)</b>	no

<b>NOME DEL CAMPO</b>	
<b>Riferimento normativo atto esclusione <sup>(4)</sup></b>	no

### DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP

NOME DEL CAMPO	Anno 2017
<b>Tipologia di attività svolta</b>	Attività produttive di beni e servizi
<b>Numero medio di dipendenti</b>	111
<b>Numero dei componenti dell'organo di amministrazione</b>	3
<b>Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione</b>	€ 29.593,78
<b>Numero dei componenti dell'organo di controllo</b>	10
<b>Compenso dei componenti dell'organo di controllo</b>	€ 5.702,00

NOME DEL CAMPO	2017	2016	2015	2014	2013
<b>Approvazione bilancio</b>	si.	si.	si.	si.	si.
<b>Risultato d'esercizio</b>	676.827	286.510	376.180	205.634	389.722

**Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici**

NOME DEL CAMPO	2017	2016	2015
<b>A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni</b>	12.395.809	10.832.289	7.168.732
<b>A5) Altri Ricavi e Proventi</b>	92.204	78.460	84.693
<b>di cui Contributi in conto esercizio</b>	0,00	0,00	0,00

**QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)**

NOME DEL CAMPO	INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE
<b>Tipologia di Partecipazione</b>	Partecipazione diretta
<b>Quota diretta <sup>(5)</sup></b>	4,44%

**QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO**

NOME DEL CAMPO	INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE
<b>Tipo di controllo</b>	Il Comune di Bergeggi detiene una partecipazione di minoranza

## INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE

NOME DEL CAMPO	INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE
<b>La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e servizi a favore dell'Amministrazione?</b>	Si
<b>Attività svolta dalla Partecipata</b>	produzione di un servizio di interesse generale (Art. 4, c. 2, lett. a)
<b>Descrizione dell'attività</b>	Ciclo integrato rifiuti
<b>Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato</b>	0
<b>Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società (art.20, c.2 lett.c)</b>	no
<b>Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20, c.2 lett.f)</b>	no
<b>Necessità di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g)</b>	no
<b>L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, obiettivi specifici sui costi di funzionamento della partecipata? (art.19, c.5)</b>	si
<b>Esito della ricognizione</b>	mantenimento senza interventi

*Scheda di dettaglio***DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA**

NOME DEL CAMPO	
<b>Codice Fiscale</b>	02264880994
<b>Denominazione</b>	I.R.E. s.p.a.
<b>Anno di costituzione della società</b>	2014
<b>Forma giuridica</b>	Società per azioni
<b>Stato della società</b>	La società è attiva
<b>Società con azioni quotate in mercati regolamentati <sup>(2)</sup></b>	no
<b>Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati (ex TUSP) <sup>(2)</sup></b>	no

**SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA**

NOME DEL CAMPO	
<b>Stato</b>	Italia
<b>Provincia</b>	Genova
<b>Comune</b>	Genova
<b>CAP *</b>	16100
<b>Indirizzo</b>	Via Peschiera 16
<b>Telefono</b>	010/588444



## SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

La lista dei codici Ateco è disponibile al link <http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007>

NOME DEL CAMPO	
Attività 1	71.12.2
Peso indicativo dell'attività %	80%

## ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	
Società in house	no
Previsione nello statuto di limiti sul fatturato <sup>(3)</sup>	no
Deliberazione di quotazione di azioni in mercati regolamentati nei termini e con le modalità di cui all'art. 26, c. 4	no
Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016	no
Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A)	no
Riferimento normativo società di diritto singolare <sup>(3)</sup>	no

NOME DEL CAMPO	
La partecipata svolge attività economiche protette da diritti speciali o esclusivi insieme con altre attività svolte in regime di mercato	no
Riferimento normativo società con diritti speciali o esclusivi insieme con altre attività svolte in regime di mercato <sup>(3)</sup>	no
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)	no
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con provvedimento del Presidente della Regione o delle Prov. Autonome (art. 4, c. 9)	no
Riferimento normativo atto esclusione <sup>(4)</sup>	no

#### DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP

NOME DEL CAMPO	Anno 2017
Tipologia di attività svolta	Attività produttive di servizi
Numero medio di dipendenti	34
Numero dei componenti dell'organo di amministrazione	1

NOME DEL CAMPO	Anno 2017
Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione	67.900
Numero dei componenti dell'organo di controllo	1
Compenso dei componenti dell'organo di controllo	4.000

NOME DEL CAMPO	2017	2016	2015	2014	2013
Approvazione bilancio	si	Si	Si	si	Società non attiva
Risultato d'esercizio	14.377	6.918	12.830	1.255	//

#### Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici

NOME DEL CAMPO	2017	2016	2015
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	4.544.428	5.131.581	3.976.827
A5) Altri Ricavi e Proventi	210.421	37.048	6.945
di cui Contributi in conto esercizio	0,00	0,00	0,00

**QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)**

NOME DEL CAMPO	INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE
<b>Tipologia di Partecipazione</b>	Partecipazione diretta
<b>Quota diretta</b> <sup>(5)</sup>	0,048%

**QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO**

NOME DEL CAMPO	INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE
<b>Tipo di controllo</b>	nessuno

## INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE

NOME DEL CAMPO	INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE
<b>La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e servizi a favore dell'Amministrazione?</b>	no
<b>Attività svolta dalla Partecipata</b>	produzione di un servizio di interesse generale (Art. 4, c. 2, lett. a)
<b>Descrizione dell'attività</b>	Infrastrutture , energia ed edilizia residenziale pubblica
<b>Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato <sup>(8)</sup></b>	0
<b>Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società (art.20, c.2 lett.c)</b>	no
<b>Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20, c.2 lett.f)</b>	no
<b>Necessità di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g)</b>	no
<b>L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, obiettivi specifici sui costi di funzionamento della partecipata? (art.19, c.5) <sup>(9)</sup></b>	si
<b>Esito della ricognizione</b>	razionalizzazione
<b>Modalità (razionalizzazione) <sup>(10)</sup></b>	cessione della partecipazione a titolo oneroso

NOME DEL CAMPO	INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE
Termine previsto per la razionalizzazione <sup>(10)</sup>	Primavera 2019
Le misure di razionalizzazione sono state concluse alla data del 31/12/2018?	no

3 T.P.L. LINEA s.r.l.– 01556040093

*Scheda di dettaglio*

**DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA**

NOME DEL CAMPO	
Codice Fiscale	01556040093
Denominazione	T.P.L. LINEA s.r.l.
Anno di costituzione della società	2009 e successivamente fusione per incorporazione con ACTS s.p.a. nel 2016

NOME DEL CAMPO	
<b>Forma giuridica</b>	Società a responsabilità limitata
<b>Tipo di fondazione</b>	Scegliere un elemento.
<b>Stato della società</b>	La società è attiva
<b>Società con azioni quotate in mercati regolamentati <sup>(2)</sup></b>	no
<b>Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati (ex TUSP) <sup>(2)</sup></b>	no

### SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	
<b>Stato</b>	Italia
<b>Provincia</b>	Savona
<b>Comune</b>	Savona
<b>CAP *</b>	17100
<b>Indirizzo *</b>	Via Valletta San Cristoforo 3r

NOME DEL CAMPO	
Telefono	019.2201231
FAX	019.2201244
Email	tpllinea@legalmail.it

### SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	
Attività 1	H.49.31
Peso indicativo dell'attività %	50%
Attività 2 *	G.45.20.1
Peso indicativo dell'attività % *	25%
Attività 3 *	G.45.20.2
Peso indicativo dell'attività % *	15%



NOME DEL CAMPO	
Attività 4 *	G.45.20.3
Peso indicativo dell'attività %	10%

#### ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	
Società in house	no
Previsione nello statuto di limiti sul fatturato <sup>(3)</sup>	no
Deliberazione di quotazione di azioni in mercati regolamentati nei termini e con le modalità di cui all'art. 26, c. 4	no
Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016	no
Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A)	no
Riferimento normativo società di diritto singolare <sup>(3)</sup>	no
La partecipata svolge attività economiche protette da diritti speciali o esclusivi insieme con altre attività svolte in regime di mercato	no

NOME DEL CAMPO	
Riferimento normativo società con diritti speciali o esclusivi insieme con altre attività svolte in regime di mercato <sup>(3)</sup>	no
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)	no
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con provvedimento del Presidente della Regione o delle Prov. Autonome (art. 4, c. 9)	no
Riferimento normativo atto esclusione <sup>(4)</sup>	no

#### DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP

NOME DEL CAMPO	Anno 2017
Tipologia di attività svolta	Attività produttive di beni e servizi
Numero medio di dipendenti	424
Numero dei componenti dell'organo di amministrazione	5
Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione	€ 48.000,00
Numero dei componenti dell'organo di controllo	3

NOME DEL CAMPO	Anno 2017
Compenso dei componenti dell'organo di controllo	18.000,00

NOME DEL CAMPO	2017	2016	2015	2014	2013
Approvazione bilancio	si	Si	Si	Si	si
Risultato d'esercizio	664.748,00	(637.307,00)	351.590,00	476.246,00	(689.370,00)

#### Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici

NOME DEL CAMPO	2017	2016	2015
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	23.306.971	23.512.333	25.221.433
A5) Altri Ricavi e Proventi	4.666.337	4.219.131	0,00
di cui Contributi in conto esercizio	0,00	0,00	0,00

**QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)**

NOME DEL CAMPO	INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE
<b>Tipologia di Partecipazione</b>	Partecipazione diretta
<b>Quota diretta <sup>(5)</sup></b>	0,007%

**QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO**

NOME DEL CAMPO	INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE
<b>Tipo di controllo</b>	nessuno

## INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE

NOME DEL CAMPO	INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE
<b>La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e servizi a favore dell'Amministrazione?</b>	Si
<b>Attività svolta dalla Partecipata</b>	produzione di un servizio di interesse generale (Art. 4, c. 2, lett. a)
<b>Descrizione dell'attività</b>	Servizio di trasporto pubblico locale
<b>Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato <sup>(8)</sup></b>	0
<b>Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società (art.20, c.2 lett.c)</b>	no
<b>Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20, c.2 lett.f)</b>	si
<b>Necessità di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g)</b>	no
<b>L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, obiettivi specifici sui costi di funzionamento della partecipata? (art.19, c.5) <sup>(9)</sup></b>	no
<b>Esito della ricognizione</b>	mantenimento
<b>Modalità (razionalizzazione) <sup>(10)</sup></b>	mantenimento della partecipazione con azioni di razionalizzazione della società

NOME DEL CAMPO	INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE
<b>Note</b>	Con il presente piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni il Comune stabilisce di modificare l'indirizzo in precedenza espresso e di mantenere la partecipazione a condizione che essa non comporti impegni di spesa né obblighi finanziari a carico del bilancio comunale confermando la necessità che la società continui a porre in essere ogni possibile azione per il contenimento dei costi, relazionando periodicamente agli enti soci;

*Scheda di dettaglio***DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA**

NOME DEL CAMPO	
<b>Codice Fiscale</b>	92040230093
<b>Denominazione</b>	Consorzio per la depurazione delle acque di scarico del savonese S.p.A.–
<b>Anno di costituzione della società</b>	1996
<b>Forma giuridica</b>	Società per azioni
<b>Stato della società</b>	La società è attiva
<b>Società con azioni quotate in mercati regolamentati <sup>(2)</sup></b>	no
<b>Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati (ex TUSP) <sup>(2)</sup></b>	no

**SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA**

NOME DEL CAMPO	
<b>Stato</b>	Italia
<b>Provincia</b>	Savona
<b>Comune</b>	Savona
<b>CAP</b>	17100
<b>Indirizzo</b>	Via Caravaggio1
<b>Telefono*</b>	019290101
<b>FAX</b>	01923010260
<b>Email</b>	postacert@cert.depuratore.sv.it



## SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

La lista dei codici Ateco è disponibile al link <http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007>

NOME DEL CAMPO	
<b>Attività 1</b>	E.37.00.00 Raccolta e depurazione delle acque di scarico
<b>Peso indicativo dell'attività %</b>	100%
<b>Attività 2</b>	Non ricorre
<b>Peso indicativo dell'attività %</b>	Non ricorre
<b>Attività 3</b>	Non ricorre
<b>Peso indicativo dell'attività %</b>	Non ricorre
<b>Attività 4</b>	Non ricorre
<b>Peso indicativo dell'attività %</b>	Non ricorre

## ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	
<b>Società in house</b>	si
<b>Previsione nello statuto di limiti sul fatturato <sup>(3)</sup></b>	si
<b>Deliberazione di quotazione di azioni in mercati regolamentati nei termini e con le modalità di cui all'art. 26, c. 4</b>	no
<b>Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016</b>	no
<b>Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A)</b>	no
<b>Riferimento normativo società di diritto singolare <sup>(3)</sup></b>	no
<b>La partecipata svolge attività economiche protette da diritti speciali o esclusivi insieme con altre attività svolte in regime di mercato</b>	no
<b>Riferimento normativo società con diritti speciali o esclusivi insieme con altre attività svolte in regime di mercato <sup>(3)</sup></b>	no
<b>Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)</b>	no
<b>Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con provvedimento del Presidente della Regione o delle Prov. Autonome (art. 4, c. 9)</b>	no

NOME DEL CAMPO	
Riferimento normativo atto esclusione <sup>(4)</sup>	no

- DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP	
NOME DEL CAMPO	Anno 2017
Tipologia di attività svolta	Attività produttive di beni e servizi
Numero medio di dipendenti	62
Numero dei componenti dell'organo di amministrazione	3
Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione	€ 33.264,00
Numero dei componenti dell'organo di controllo	5
Compenso dei componenti dell'organo di controllo	18.144,00

NOME DEL CAMPO	2017	2016	2015	2014	2013
<b>Approvazione bilancio</b>	Si	Si	Si	Si	si
<b>Risultato d'esercizio</b>	30.654	111.784	125.357	25.584	101.746

### Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici

NOME DEL CAMPO	2017	2016	2015
<b>A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni</b>	11.156.134	10.761.328	10.242.564
<b>A5) Altri Ricavi e Proventi</b>	1.041.275	574.686	684.965
<b>di cui Contributi in conto esercizio</b>	514.011	0,00	0,00

### QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

NOME DEL CAMPO	INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE
<b>Tipologia di Partecipazione</b>	Partecipazione diretta
<b>Quota diretta</b> <sup>(5)</sup>	0,76%

### QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

NOME DEL CAMPO	INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE
<b>Tipo di controllo</b>	controllo congiunto per effetto di norme statutarie

## INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE

NOME DEL CAMPO	INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE
<b>La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e servizi a favore dell'Amministrazione?</b>	Si
<b>Attività svolta dalla Partecipata</b>	produzione di un servizio di interesse generale (Art. 4, c. 2, lett. a)
<b>Descrizione dell'attività</b>	Depurazione acque reflue
<b>Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato <sup>(8)</sup></b>	0
<b>Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società (art.20, c.2 lett.c)</b>	no
<b>Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20, c.2 lett.f)</b>	no
<b>Necessità di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g)</b>	no
<b>L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, obiettivi specifici sui costi di funzionamento della partecipata? (art.19, c.5) <sup>(9)</sup></b>	no
<b>Esito della ricognizione</b>	Mantenimento senza interventi

## SOCIETA' PARTECIPATE INDIRETTAMENTE

1 Ecologic@ s.r.l. – CF 01198000091

### DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	
Codice Fiscale	01198000091
Denominazione	Ecologic@ s.r.l.
Anno di costituzione della società	1998
Forma giuridica	Società a responsabilità limitata
Stato della società	La società è attiva
Società con azioni quotate in mercati regolamentati <sup>(2)</sup>	no
Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati (ex TUSP) <sup>(2)</sup>	no

## SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	
Stato	Italia
Provincia	Savona
Comune	Savona
CAP	17100
Indirizzo	Via Caravaggio 13
Email	ecologic@@pec.it

## SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

La lista dei codici Ateco è disponibile al link <http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007>

NOME DEL CAMPO	
Attività 1	E.38.11.00 Raccolta di rifiuti solidi non pericolosi



NOME DEL CAMPO	
Peso indicativo dell'attività %	50%
Attività 2 *	G.46.18 Intermediari del commercio specializzati in altri prodotti (escluso motoveicoli e motocicli)
Peso indicativo dell'attività % *	25%

#### ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	
Società in house	no
Previsione nello statuto di limiti sul fatturato <sup>(3)</sup>	no
Deliberazione di quotazione di azioni in mercati regolamentati nei termini e con le modalità di cui all'art. 26, c. 4	no
Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016	no
Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A)	no

NOME DEL CAMPO	
Riferimento normativo società di diritto singolare <sup>(3)</sup>	no
La partecipata svolge attività economiche protette da diritti speciali o esclusivi insieme con altre attività svolte in regime di mercato	no
Riferimento normativo società con diritti speciali o esclusivi insieme con altre attività svolte in regime di mercato <sup>(3)</sup>	no
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)	no
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con provvedimento del Presidente della Regione o delle Prov. Autonome (art. 4, c. 9)	no
Riferimento normativo atto esclusione <sup>(4)</sup>	no

#### DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP

NOME DEL CAMPO	Anno 2017
Tipologia di attività svolta	Attività produttive di beni e servizi
Numero medio di dipendenti	0
Numero dei componenti dell'organo di amministrazione	1

NOME DEL CAMPO	Anno 2017
Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione	€ 2.500
Numero dei componenti dell'organo di controllo	5
Compenso dei componenti dell'organo di controllo	€ 3.502

NOME DEL CAMPO	2017	2016	2015	2014	2013
Approvazione bilancio	Si	Si	Si	Si	si
Risultato d'esercizio	(44.184)	(5.004)	(145.171)	11.377	5.470

**Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici**

NOME DEL CAMPO	2017	2016	2015
<b>A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni</b>	76.650	75.995	76.166
<b>A5) Altri Ricavi e Proventi</b>	40.616	40.517	40.517
<b>di cui Contributi in conto esercizio</b>	40.517	40.517	40.517

**QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)**

NOME DEL CAMPO	INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE
<b>Tipologia di Partecipazione</b>	Partecipazione indiretta
<b>Quota diretta <sup>(5)</sup></b>	1,95%
<b>Codice Fiscale Tramite <sup>(6)</sup></b>	01029220098
<b>Denominazione Tramite (organismo) <sup>(6)</sup></b>	S.A.T. S.p.A.
<b>Quota detenuta dalla Tramite nella società <sup>(7)</sup></b>	4,44%

**QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO**

NOME DEL CAMPO	INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE
<b>Tipo di controllo</b>	nessuno

## INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE

NOME DEL CAMPO	INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE
<b>La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e servizi a favore dell'Amministrazione?</b>	No
<b>Attività svolta dalla Partecipata</b>	produzione di un servizio di interesse generale (Art. 4, c. 2, lett. a)
<b>Descrizione dell'attività</b>	Gestione impianto di selezione delle frazioni dei rifiuti
<b>Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato</b> (8)	5%
<b>Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società (art.20, c.2 lett.c)</b>	no
<b>Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20, c.2 lett.f)</b>	no
<b>Necessità di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g)</b>	no
<b>L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, obiettivi specifici sui costi di funzionamento della partecipata? (art.19, c.5) (9)</b>	si

NOME DEL CAMPO	INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE
<b>Esito della ricognizione</b>	razionalizzazione
<b>Modalità (razionalizzazione) <sup>(10)</sup></b>	messa in liquidazione della società
<b>Termine previsto per la razionalizzazione <sup>(10)</sup></b>	31.12.2019
<b>Note*</b>	Sono stati impartiti indirizzi alla società "tramite" S.A.T. s.p.a.

2

S.T.A.R. SERVIZI TURISTICI AMBIENTALI RIVIERA s.r.l.– CF 01221670092

*Scheda di dettaglio***DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA**

NOME DEL CAMPO	
<b>Codice Fiscale</b>	01221670092
<b>Denominazione</b>	S.T.A.R. SERVIZI TURISTICI AMBIENTALI RIVIERA s.r.l.–

NOME DEL CAMPO	
Anno di costituzione della società	1999
Forma giuridica	Società a responsabilità limitata
Tipo di fondazione	Scegliere un elemento.
Stato della società	Sono in corso procedure di liquidazione volontaria o scioglimento
Anno di inizio della procedura <sup>(1)</sup>	2011
Società con azioni quotate in mercati regolamentati <sup>(2)</sup>	no
Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati (ex TUSP) <sup>(2)</sup>	no

<sup>(1)</sup> Compilare il campo “Anno di inizio della procedura” solo se nel campo “Stato della società” è stato selezionato un elemento diverso da “La società è attiva”.

<sup>(2)</sup> Le società emittenti azioni o strumenti finanziari in mercati regolamentati nell’applicativo sono individuate mediante elenchi ufficiali.

#### SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	
Stato	Italia
Provincia	Savona
Comune	Spotorno
CAP	17028



NOME DEL CAMPO	
<b>Indirizzo</b>	Via Aurelia 60
<b>Telefono</b>	019 7415007
<b>Email</b>	starspotorno@pec.it

### SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	
<b>Attività 1</b>	N.81.21 Pulizia generale (non specializzata) di edifici
<b>Peso indicativo dell'attività %</b>	50%
<b>Attività 2 *</b>	N.81.29.10 Servizi di disinfestazione
<b>Peso indicativo dell'attività % *</b>	25%

## ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	
<b>Società in house</b>	no
<b>Previsione nello statuto di limiti sul fatturato <sup>(3)</sup></b>	no
<b>Deliberazione di quotazione di azioni in mercati regolamentati nei termini e con le modalità di cui all'art. 26, c. 4</b>	no
<b>Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016</b>	no
<b>Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A)</b>	no
<b>Riferimento normativo società di diritto singolare <sup>(3)</sup></b>	no
<b>La partecipata svolge attività economiche protette da diritti speciali o esclusivi insieme con altre attività svolte in regime di mercato</b>	no
<b>Riferimento normativo società con diritti speciali o esclusivi insieme con altre attività svolte in regime di mercato <sup>(3)</sup></b>	no
<b>Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)</b>	no

NOME DEL CAMPO	
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con provvedimento del Presidente della Regione o delle Prov. Autonome (art. 4, c. 9)	no
Riferimento normativo atto esclusione <sup>(4)</sup>	no

#### DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP

NOME DEL CAMPO	Anno 2017
Tipologia di attività svolta	Attività produttive di beni e servizi
Numero medio di dipendenti	0
Numero dei componenti dell'organo di amministrazione	1
Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione	Dato non comunicato
Numero dei componenti dell'organo di controllo	3
Compenso dei componenti dell'organo di controllo	Dato non comunicato

NOME DEL CAMPO	2017	2016	2015	2014	2013
Approvazione bilancio	No	No	No	No	si
Risultato d'esercizio	_____	_____	_____	_____	(19.193)

#### Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici

NOME DEL CAMPO	2017	2016	2015
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	_____	_____	_____
A5) Altri Ricavi e Proventi	_____	_____	_____
di cui Contributi in conto esercizio			

**QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)**

NOME DEL CAMPO	INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE
<b>Tipologia di Partecipazione</b>	Partecipazione indiretta
<b>Quota diretta <sup>(5)</sup></b>	0,646%
<b>Codice Fiscale Tramite <sup>(6)</sup></b>	01029220098
<b>Denominazione Tramite (organismo) <sup>(6)</sup></b>	S.A.T. Sp.A.
<b>Quota detenuta dalla Tramite nella società <sup>(7)</sup></b>	4,44%

**QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO**

NOME DEL CAMPO	INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE
<b>Tipo di controllo</b>	nessuno

## INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE

NOME DEL CAMPO	INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE
<b>La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e servizi a favore dell'Amministrazione?</b>	No
<b>Attività svolta dalla Partecipata</b>	nessuna attività
<b>Descrizione dell'attività</b>	nessuna attività
<b>Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato <sup>(8)</sup></b>	0
<b>Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società (art.20, c.2 lett.c)</b>	no
<b>Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20, c.2 lett.f)</b>	no
<b>Necessità di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g)</b>	no
<b>L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, obiettivi specifici sui costi di funzionamento della partecipata? (art.19, c.5) <sup>(9)</sup></b>	si

NOME DEL CAMPO	INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE
<b>Esito della ricognizione</b>	razionalizzazione
<b>Modalità (razionalizzazione) <sup>(10)</sup></b>	messa in liquidazione della società
<b>Termine previsto per la razionalizzazione <sup>(10)</sup></b>	31.12.2019
<b>Note</b>	Sono stati impartiti indirizzi alla società "tramite" S.A.T. s.p.a.